

CONTRATTO REDATTO
IN N. 4 ORIGINALI
DOTATI DI SIGILLO DI
SICUREZZA RECANTE
UNO DEI SEGUENTI
NUMERI

- 8535288 -

- 6403066 -

- 7514177 -

- 2879622 -

CONVENZIONE

tra

Autostrade per l'Italia S.p.A. - società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - con sede legale in Via A. Bergamini, 50 Roma, partita IVA e codice fiscale 07516911000, rappresentata dall'Ing. Riccardo Mollo nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito denominata per brevità "Autostrade per l'Italia";

e

Tangenziale Esterna S.p.A. con sede legale viale della Liberazione 18, Milano, partita IVA e codice fiscale 06445740969, legalmente rappresentata dall'Ing. Claudio Vezzosi nella sua qualità di Amministratore Delegato, di seguito per brevità denominata T.E.;

per

la realizzazione della interconnessione della Tangenziale Est Esterna di Milano con l'autostrada A1 Milano - Napoli per la definizione delle rispettive competenze costruttive, gestionali, patrimoniali e manutentorie.

PREMESSO

1. che in data 12.10.2007 ANAS ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica - approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101 - novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e dei successivi atti aggiuntivi;
2. che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento *ex lege* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni di



[Firma manoscritta]

amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;

3. che in forza della predetta convenzione, Autostrade per l'Italia ha in concessione tra l'altro, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A1 Milano - Napoli;
4. che con delibera CIPE del 21.12.2001 la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano è stata inserita nel I° Programma delle Opere di interesse strategico per il Paese;
5. che la Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. VII/14404 del 30.09.2003 ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del Progetto preliminare della Tangenziale Est Esterna di Milano pur subordinandolo al recepimento di alcune prescrizioni tecniche;
6. che pertanto si è ritenuto opportuno procedere, già in fase di progettazione preliminare, all'adeguamento del progetto alle suindicate prescrizioni;
7. che con delibera CIPE n. 95 del 29.07.2005 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare nonché il relativo studio di impatto ambientale così come revisionati alla luce di quanto richiesto alla precedente premessa n. 5;
8. che in data 05.11.2007 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e Lodi, la Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., l'ANAS S.p.A. e la rappresentanza dei Comuni al fine stabilire azioni, modalità

tempi di esecuzione della Tangenziale Est Esterna di Milano;

9. che Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“CAL”), in data 30 maggio 2008, ha indetto la gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano (“TEEM” o “Collegamento Autostradale” o “Opera”), ai sensi degli artt. 155 e ss. del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (il “D.Lgs. 163/2006”);

10. che alla gara ha partecipato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra le Società Tangenziali Esterne di Milano S.p.A., Impregilo S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Coopsette Soc. Coop., Unieco Soc. Coop., C.M.B. Soc. Coop., C.M.C. di Ravenna Soc. Coop., Itinera S.p.A., Pavimental S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A., Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., S.A.T.A.P. S.p.A., Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., nonché le Società di progettazione Spea Ingegneria Europea S.p.A., S.I.N.A. S.p.A., Milano Serravalle Engineering S.r.l., Pro iter S.r.l., Technical S.p.A. e Girpa S.p.A. (“RTI TEM”), aggiudicandosi la concessione in data 30 gennaio 2009;

11. in data 14 gennaio 2009 è stata costituita la Società di progetto S.T.P. S.p.A. successivamente rinominata in Tangenziale Esterna S.p.A. (“T.E.”);

12. in data 29 luglio 2010, T.E. ha sottoscritto con CAL la convenzione che prevede l’affidamento a T.E. della progettazione definitiva ed esecutiva,

la costruzione e l'esercizio della TEEM (la "Convenzione"), approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2010, n. 743 ed integrata e modificata con l'Atto Aggiuntivo n. 1, sottoscritto in data 8 marzo 2012 tra CAL e T.E.;

13. che la suddetta convenzione, così come successivamente modificata in forza dell'atto aggiuntivo n. 1 del 08/03/2012, stabilisce che la messa in esercizio della Tangenziale dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 02/5/2015;

14. che in data 23 dicembre 2010 è stato approvato dalla società CAL il Progetto Definitivo dell'Opera, predisposto da T.E.;

15. che il progetto definitivo di realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano redatto da T.E. accoglie tutte le prescrizioni CIPE nonché quelle indicate nelle deliberazioni del Collegio di Vigilanza istituito tramite la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui alla precedente premessa n. 8;

16. che in data 13.04.2011 si è tenuta la seduta di conferenza di servizi sul progetto definitivo relativo alla realizzazione della Tangenziale Esterna Est di Milano;

17. che Autostrade per l'Italia con nota n. 11194 del 23.05.2011, recepita nella prescrizione n.191 allegata alla delibera CIPE di cui al successivo punto 18, ha subordinato – nei limiti di quanto previsto dalla stessa prescrizione - l'autorizzazione dei lavori ad una successiva fase di progettazione esecutiva delle opere che recepisca quanto prescritto nella nota anzidetta nonché alla stipula della presente convenzione;

18. che il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il Progetto Definitivo con Delibera n. 51 del 3 agosto 2011, registrata alla Corte dei Conti in data 24 febbraio 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 Serie Generale del 3 marzo 2012;

19. che i soci costruttori di T.E., in data 7 settembre 2011, hanno costituito un consorzio denominato Consorzio Costruttori TEEM ("CCT" o "Contraente Generale");

20. che con delibera del 22 novembre 2011 del Consiglio di CCT, è stato deciso di provvedere all'esecuzione delle attività e prestazioni oggetto del Contratto Principale (come di seguito definito), direttamente mediante assegnazione ai soci consorziati secondo il seguente riparto: (i) Lotto A da progressiva 0 - 118 a progressiva 6 + 150 più le opere connesse CD 01, 02 e 03; (ii) Lotto B da progressiva 6 + 150 a progressiva 21 + 973,5 più le opere connesse CD 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 18, 19 e 20; (iii) Lotto C da progressiva 21 + 973,5 a progressiva 31+861 più le opere connesse CD 11, 12, 13, 14, 15, 17 e XD 23, 24 e 25;

21. che la Lambro S.C.A.R.L. "Società Consortile a Responsabilità Limitata" tra Impregilo S.p.A., Itinera S.p.A. e Pavimental S.p.A. costituiti nella Lambro S.C.a.R.L (di seguito per brevità Lambro), per conto e negli interessi degli stessi Soci Costruttori svolge, con ordine e disciplina le fasi delle attività assegnate alla RTI con riferimento all'attività di progettazione esecutiva e di realizzazione in forma unitaria del Lotto C della TEEM;



22. che con contratto di affidamento a Contraente Generale, ai sensi degli artt. 174, comma 3, e 176 del D. Lgs. 163/2006, sottoscritto in data 11 giugno 2012, TE ha affidato a CCT l'esecuzione, anche tramite raggruppamenti dei propri Consorziati, della progettazione esecutiva e della realizzazione della TEEM e delle opere ad essa connesse, ivi incluse le attività necessarie per l'acquisizione, a qualunque titolo, degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni (il "Contratto Principale EPC");

23. in data 29 giugno 2012, con atto di assegnazione n. di rep. 003.CCT/2012/PRE, il CCT ha assegnato alla Consortile Lambro , e per suo conto e nel suo interesse a Lambro S.c.a R.l. le attività e le prestazioni occorrenti all'adempimento del Contratto Principale relative al Lotto C da progressiva 21+973,5 a progressiva 31+861, oltre alle opere connesse denominate CD11-CD12-CD13-CD14-CD15-CD17-XD23-XD24-XD25 ("Atto di Assegnazione");

24. che in data 27/11/2012 CAL ha approvato il Progetto Esecutivo TEEM, e con successiva nota Prot. CAL-301112-00040 del 30/11/2012, lo ha comunicato a T.E.;

25. che a seguito di diversi incontri tecnici avvenuti tra Autostrade per l'Italia e T.E. si è addivenuti alla soluzione progettuale allegata al presente atto;

26. che per quanto esposto si ritiene necessario addivenire alla stipula della presente atto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto appresso

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse esposte in narrativa fanno parte del presente atto e valgono patto.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina i rapporti relativi alla realizzazione dell'interconnessione della Tangenziale Est Esterna di Milano (di seguito anche "Tangenziale") con l'autostrada A1 Milano - Napoli, riguardanti in particolare:

1. l'area di interconnessione TEEM – A1 che avrà origine in corrispondenza della progressiva km.9+500 circa dell'autostrada A1 Milano – Napoli in prossimità della barriera di Milano Sud e terminerà in corrispondenza della progressiva km 11+500 circa dell'A1 Milano - Napoli;
2. la realizzazione degli svincoli presenti lungo il tracciato della "Tangenziale" mediante un insieme di rampe tali da consentire tutte le manovre di scambio con l'autostrada A1 Milano – Napoli:
 - A) la rampa in uscita dall'A1 sulla Teem in direzione Agrate (WBS-RI0Q2 tratto D);
 - B) la rampa in entrata dalla Teem sull'A1 direzione barriera di Milano Sud (WBS-RI0Q2 tratto A);
 - C) la rampa in uscita dalla A1 sulla Teem direzione Agrate (WBS-RI0Q2 tratto C);
 - D) la rampa in uscita dalla Teem sull'A1 direzione Bologna (WBS_RI0Q2 tratto B);
3. la realizzazione di due cavalcavia, a servizio rispettivamente della viabilità comunale Bescapè e della Strada Provinciale 17, che sovra-

passano l'autostrada A1 Milano – Napoli denominati:

- IVP01 al Km. 11+105
 - CV0Q2 al km. 10+262
4. la realizzazione dei viadotti Teem VI004 al km 10+720 e VI024 al km 11+000;
5. la successiva demolizione degli esistenti cavalcavia denominati:
- DM0Q3 al km 9+870 “demolizione cavalcavia strada poderale”,
 - DM0Q2 al km 10+216 “demolizione cavalcavia SC Bascapè”,
 - DMP01 al km 11+053 “demolizione cavalcavia SP17”.

Resta inteso che T.E. solleva Autostrade per l'Italia e/o il Ministero da qualunque reclamo e/o azione promossa da terzi proprietari dei fondi serviti dal cavalcavia DM0Q3 a causa della demolizione e mancata ricostituzione dello stesso.

6. la proprietà delle opere e delle aree su cui insistono, nonché le attività di gestione e manutenzione delle opere realizzate in attraversamento della sede autostradale;
7. la regolarizzazione concessoria delle interferenze poste su sedime di proprietà di Autostrade per l'Italia dipendenti dalla realizzazione delle opere oggetto dalla presente convenzione;
8. le garanzie e gli oneri dovuti da T.E. ad Autostrade per l'Italia in conseguenza dei lavori;
9. le responsabilità di T.E. in ordine all'esecuzione dei lavori e all'esercizio stradale;

Gli interventi dal punto 1 al punto 5, nel prosieguo saranno per brevità denominati Opere e sono meglio evidenziati nel progetto esecutivo, allegato al presente atto e approvato da Autostrade per l'Italia.

Per quanto riguarda le Opere di cui ai punti 3 e 5 del presente articolo le stesse saranno regolamentate in questa convenzione per gli aspetti esecutivi mentre per i successivi rapporti gestionali e manutentori Autostrade per l'Italia stipulerà apposito atto con gli enti territoriali proprietari della viabilità che utilizza l'opera di riferimento.

Per quanto riguarda la rampa in entrata di proprietà di T.E. sull'A1 direzione Milano Sud, di cui al punto 2 B) del presente articolo, Autostrade per l'Italia in concomitanza con i lavori di realizzazione della 4^a corsia Milano Napoli provvederà ad installare le barriere acustiche lungo l'intero sviluppo della predetta rampa.

T.E. si impegna a tal fine a consentire ad Autostrade per l'Italia, nell'ambito della realizzazione della 4^a corsia Milano Napoli, l'installazione delle succitate barriere ricadenti nella rampa di svincolo di sua proprietà, senza pretendere da Autostrade per l'Italia medesima e/o dal Ministero alcun indennizzo e/o compenso al riguardo.

Resta inteso che Autostrade per l'Italia al termine dei lavori di realizzazione della barriera effettuerà a propria cura, spese e responsabilità, il monitoraggio acustico post operam.

Al termine dei lavori la barriera acustica sarà mantenuta a cura, spese e responsabilità di T.E., così come meglio specificato al successivo art. 13.

Al termine della vita utile della barriera acustica le spese derivanti dalla sua sostituzione saranno ripartite tra Autostrade per l'Italia e T.E. secondo il



principio della concorsualità del traffico autostradale e di quello proveniente dalla tangenziale.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE

Autostrade per l'Italia, per quanto di sua competenza e subordinatamente alla approvazione del "Ministero" della presente convenzione e del progetto esecutivo, autorizza T.E. a realizzare - a cura, spese e responsabilità di T.E. stessa - le Opere in conformità al Progetto Esecutivo già in possesso delle parti.

Si allega alla presente Convenzione, per formarne parte integrante e sostanziale, la sotto riportata documentazione di progetto esecutivo:

- 1) Elenco Elaborati;
- 2) Programma Generale dei Lavori (PGL);
- 3) Planimetria di progetto - Autostrada a 3 corsie - Individuazione competenze gestionali;
- 4) Planimetria di progetto - Autostrada a 4 corsie - Individuazione competenze gestionali;
- 5) Planimetria delle operazioni invernali - Autostrada a 3 corsie - Rampe di competenza T.E.;
- 6) Planimetria delle operazioni invernali - Autostrada a 4 corsie - Rampe di competenza T.E.;
- 7) Planimetria delle aree di proprietà di Autostrade per l'Italia concesse in uso temporaneo;
- 9) Occupazione e trasferimento aree da T.E. ad Autostrade per l'Italia - Elenchi degli immobili interessati al trasferimento;
- 10) Occupazione e trasferimento aree da T.E. ad Autostrade per l'Italia -

Planimetria di individuazione;

che è sottoscritta separatamente dall'atto stesso a firma:

- dell'ing. Mario Bergamo, per Autostrade per l'Italia avendone con il presente atto specifica delega;
- dell'ing. Claudio Vezzosi per T.E. .

Il progetto esecutivo delle opere, è stato redatto a cura e spese di T.E. ed è compatibile con progetto di ampliamento a 4 corsie della sede autostradale dell'A1 Milano-Napoli per il quale, ad oggi, è ancora in corso la procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Autostrade per l'Italia, comunque, si riserva la facoltà di richiedere a T.E. modifiche di dettaglio e non sostanziali al progetto esecutivo in funzione di eventuali motivate esigenze, anche derivanti da prescrizioni che dovessero essere formulate nel corso dell'iter approvativo del progetto di 4^a corsia, emergenti nel corso dei lavori delle Opere, anche se ciò comportasse oneri ulteriori per T.E. e variazioni al previsto programma lavori delle Opere.

La fasizzazione dei lavori e la tempistica delle lavorazioni interessanti direttamente la sede autostradale e sue pertinenze, dettagliate per ogni singolo intervento, avverrà nel rispetto del Programma Generale dei Lavori (PGL), allegato e delle norme relative alla sicurezza e tutela del traffico autostradale.

Il predetto programma potrà essere comunque suscettibile di modifica in dipendenza di esigenze connesse con l'esercizio e la sicurezza del traffico autostradale.

Durante ogni fase lavorativa svolta in orario diurno ed interessante la sede autostradale e, sue pertinenze, T.E. dovrà sempre garantire l'agibilità del

numero tre corsie per senso di marcia.

Eventuali modifiche al predetto programma richieste da T.E. dovranno essere specificamente, concordate e autorizzate da Autostrade per l'Italia – Direzione 2° Tronco di Milano.

Si precisa altresì che per ogni opera, particolare ed accessoria posta in proprietà di Autostrade per l'Italia, T.E. s'impegna ad osservare tutte le altre indicazioni che, in quanto necessarie, Autostrade per l'Italia potrà prescrivere durante il corso dei lavori.

Ogni operazione riguardante variazioni o limitazioni di traffico sulla autostrada A1 Milano – Napoli dovrà avvenire alla presenza di un incaricato di Autostrade per l'Italia e della Polizia Stradale, il cui intervento sarà richiesto dalla T.E. alla Sezione competente.

Prima di procedere all'inizio di ogni fase di lavoro dovranno essere presi specifici e dettagliati accordi con Autostrade per l'Italia e per essa con la Direzione 2° Tronco di Milano, la quale prescriverà le modalità necessarie per l'esecuzione dei lavori e l'eventuale modifica della tempistica contenuta negli elaborati derivante da comprovate esigenze non prevedibili alla data della sottoscrizione della presente Convenzione.

Autostrade per l'Italia si riserva la facoltà di richiedere a T.E. in qualunque momento per comprovate esigenze di sicurezza e di traffico l'interruzione dei lavori senza che T.E. possa pretendere compensi, indennizzi e rimborsi di alcun genere.

Le Parti promuoveranno specifiche riunioni di coordinamento per ricercare le più idonee soluzioni atte a risolvere le problematiche di varia natura che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori.

Le opere saranno realizzate da T.E. secondo le modalità ed i tempi previsti nel programma lavori costituente parte della documentazione di progetto esecutivo, con l'impegno ad osservare le prescrizioni che, di volta in volta, verranno impartite per iscritto dai tecnici di Autostrade per l'Italia per ciò che concerne gli interventi ricadenti sulla A1 Milano Napoli atte alla salvaguardia del traffico e del patrimonio autostradale e derivanti da esigenze non procrastinabili e non prevedibili alla data della sottoscrizione della presente Convenzione.

T.E. si impegna inoltre, a propria cura e spese, al ripristino di tutti quei manufatti e/o servizi di proprietà della Autostrade per l'Italia (guard - rail, recinzione, impianto di illuminazione, cavi a fibre ottiche, ecc.) eventualmente rimossi o spostati per consentire la realizzazione delle opere.

T.E. si impegna a comunicare immediatamente alla Direzione del 2° Tronco di Milano qualsiasi anomalia dovesse verificarsi in sede di esecuzione delle opere, rispetto alla programmazione concordata, affinché questa possa adottare o richiedere tempestivamente tutti gli accorgimenti che, caso per caso, si rendessero necessari.

T.E. s'impegna ad osservare nel corso della realizzazione delle opere tutte le vigenti norme in materia di opere pubbliche come pure le norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'autostrada in presenza di traffico nonché le altre leggi e normative regolanti la materia che, pur non allegate al presente atto, T.E. dichiara di conoscere ed osservare.

T.E. si obbliga altresì ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte delle autorità preposte - da leggi o regolamenti - al controllo delle opere oggetto della presente convenzione.



Ogni eventuale spostamento della segnaletica stradale e/o autostradale che dovesse risultare necessario ai fini della realizzazione delle opere secondo il codice della strada, è posto a completa cura spese e responsabilità di T.E.

T.E. si impegna inoltre a presentare, a richiesta, le predette autorizzazioni e nulla osta ad Autostrade per l'Italia ed al Ministero.

T.E. si assume la piena responsabilità delle scelte progettuali adottate e delle conseguenze che ne possono derivare.

Si dichiara che le responsabilità di T.E. non vengono in alcun modo limitate dall'approvazione da parte di Autostrade per l'Italia e/o del "Ministero" degli elaborati progettuali esecutivi, né della presente convenzione, né dalle verifiche effettuate a qualsiasi titolo nel corso di visite in cantiere.

Dopo l'approvazione della presente convenzione da parte del "Ministero" di cui al successivo art. 20, Autostrade per l'Italia autorizzerà l'esecuzione dei lavori previa sottoscrizione, tra le parti, di apposito verbale di inizio lavori e consegna delle aree, da parte della Direzione del 2° Tronco di Milano, così come previsto al successivo art. 6.

ART.4 – OBBLIGHI DI TE

Tutte le opere che verranno realizzate da T.E. saranno eseguite, in conformità con il progetto esecutivo approvato da Autostrade per l'Italia, nella piena responsabilità di T.E., nel rispetto delle vigenti normative e sotto la sorveglianza dei funzionari incaricati da Autostrade per l'Italia e dal "Ministero" che saranno all'uopo preposti e subordinatamente all'osservanza dei patti e delle condizioni previsti nel presente atto.

Durante il corso dei lavori interferenti con la sede autostradale T.E. avrà la responsabilità di garantire l'efficienza della sede medesima, come pure

quella di assicurare la corretta transitabilità del traffico veicolare, secondo le prescrizioni ed indicazioni riportate nel verbale di inizio lavori di cui al precedente art. 3.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori comportasse turbative al traffico autostradale non previste nel presente atto e nel verbale di inizio dei lavori, con conseguenti danni di qualsiasi natura documentati da Autostrade per l'Italia, T.E. provvederà al risarcimento di tutti i relativi oneri.

In caso di inadempienza a quanto sopra previsto, Autostrade per l'Italia si avvarrà della fideiussione di cui al successivo art. 18.

Resta inteso che qualora durante i lavori di realizzazione alla quarta corsia dell'autostrada A1 da parte di Autostrade per l'Italia si rendesse necessario, per comprovate esigenze della viabilità, modificare le opere e gli impianti realizzati da T.E, si conviene che troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 28 del Codice della Strada, fermo restando che, in caso di modifica delle Opere, è prevista l'esecuzione dei necessari adeguamenti delle Opere stesse da parte e a spese di T.E..

Si conviene inoltre che non saranno richiesti ad Autostrade per l'Italia oneri per rallentamenti e/o interruzioni dell'esercizio stradale della "Tangenziale" in conseguenza dei lavori di realizzazione di quarta corsia all'A1, nonché delle opere ad essa strettamente funzionali di cui al precedente comma, purché Autostrade per l'Italia rispetti le prescrizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio stradale e non determini impatti sulla stabilità della sede stradale stessa, fermo restando il previo benestare sul programma lavori da parte di T.E. che si esprimerà entro 60 giorni dalla relativa richiesta, sulle relative modalità esecutive nonché sul programma delle eventuali

soggezioni all'esercizio stradale.

ART. 5 – PROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 4, i lavori oggetto della presente Convenzione saranno realizzati da T.E. in conformità con quanto indicato nell'allegato PGL.

T.E. conferma di aver preso atto, nella redazione del PGL, delle limitazioni che saranno imposte all'esecuzione dei lavori che interessano il traffico autostradale in particolari periodi dell'anno, dei programmi di Autostrade per l'Italia per la manutenzione del corpo autostradale e delle prescrizioni generali sulle modalità di deviazione e interruzione del traffico.

T.E. conferma di aver preso atto, nella redazione del PGL, della necessità manifestata da Autostrade per l'Italia di massimizzare la contemporaneità delle lavorazioni e di operare anche su più turni di lavoro per la realizzazione di tutte le opere che interferiscono con il traffico autostradale, come pure di massimizzare nelle ore notturne l'esecuzione delle lavorazioni, che prevedano riduzioni di carreggiata, in dipendenza della rapidità di rimozione dei cantieri.

Prima dell'inizio di ogni intervento T.E. di concerto con la Direzione 2° Tronco, revisionerà il PGL in funzione dell'effettiva data di inizio lavori tenendo presente i periodi di interdizione ai cantieri e fermo restando il numero dei giorni previsti nella fasizzazione pari a 739 gg., di cui all'allegato PGL per l'intervento medesimo.

Resta inteso che per ogni giorno di ritardo per lavori impattanti sulla sede autostradale, non imputabili a specifiche richieste di Autostrade per l'Italia rispetto alla tempistica del PGL allegato, T.E. corrisponderà una penale di €

1.000,00 (mille) + IVA. Resteranno a carico di T.E. tutti i maggiori oneri derivanti da lucro cessante ed eventuali canoni per assistenza traffico e sorveglianza lavori che saranno determinati - secondo i criteri adottati per la definizione dei canoni di cui all'art. 17 e comunicati a T.E da Autostrade per l'Italia e per essa dalla Direzione di Tronco di Milano.

ART. 6 – INIZIO LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori T.E. richiederà tutti i permessi, le autorizzazioni ed i benestare necessari all'esecuzione delle opere e dovrà fornire ad Autostrade per l'Italia copia della polizza di responsabilità civile verso terzi stipulata dal soggetto esecutore dei lavori medesimi.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno inoltre essere eseguiti rilievi di dettaglio dello stato dei luoghi su tutte le aree interessate dalle opere oggetto della presente Convenzione.

Tali rilievi di dettaglio, finalizzati alla definizione dello stato di fatto dei luoghi prima dei lavori delle Opere, dovranno essere tradotti in elaborati grafici a scala 1:1000.

Sarà contestualmente redatto e sottoscritto in contraddittorio tra Autostrade per l'Italia e T.E., un verbale di consistenza completo di documentazione fotografica.

Sarà inoltre sottoscritto il verbale di inizio lavori e consegna delle aree con allegati il PGL, eventualmente revisionato di concerto con Autostrade per l'Italia, ed il verbale di consistenza di cui sopra.

Resta inteso che Autostrade per l'Italia ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono sollevati da T.E. per eventuali pretese e/o danni da parte di Enti terzi gestori di viabilità in conseguenza delle limitazioni di traffico



dovute ai lavori delle opere.

Inoltre tutti i lavori, forniture di materiali e prestazioni di personale che, a motivato giudizio di Autostrade per l'Italia dovessero rendersi necessari per garantire la continuità e la sicurezza della circolazione autostradale, durante e a causa dell'esecuzione dei lavori in parola, saranno a carico di T.E. che dovrà provvedere a propria cura e spese nei termini fissati da Autostrade per l'Italia.

In caso di inadempienza, Autostrade per l'Italia si riserva di intervenire direttamente addebitando a T.E. le relative spese con l'aumento del 10% per quota spese generali + IVA.

A tal fine Autostrade per l'Italia utilizzerà, la fideiussione e di cui al successivo art. 18.

Tale fideiussione sarà ricostituita da T.E. entro 30 giorni dall'avvenuta richiesta da parte di Autostrade per l'Italia.

ART. 7 – SORVEGLIANZA E VERIFICA

Autostrade per l'Italia si riserva la facoltà, durante la realizzazione dei lavori, di sospendere i medesimi in qualsiasi momento qualora ciò sia richiesto da improvvise ed imprevedibili esigenze di esercizio connesse alla sicurezza del traffico autostradale.

Tali eventuali sospensioni dei lavori saranno richieste per iscritto da Autostrade per l'Italia a T.E. In tal caso sarà accordata una proroga al termine dei lavori prevista nel PGL, in misura non inferiore al numero dei giorni naturali e consecutivi di effettiva sospensione.

Inoltre, Autostrade per l'Italia, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio autostradale, si rende disponibile a concordare con T.E. le

eventuali modifiche al programma degli interventi al fine di consentire il rispetto del programma generale di costruzione delle Opere.

Autostrade per l'Italia ed il "Ministero" hanno la facoltà di vigilare che l'esecuzione dei lavori avvenga secondo il progetto approvato ed i criteri costruttivi stabiliti nel presente atto nonché secondo le eventuali istruzioni impartite in corso d'opera da Autostrade per l'Italia, per circostanze comunque non prevedibili alla data di approvazione del progetto esecutivo, al fine di garantire la sicurezza e l'esercizio del traffico autostradale.

Si precisa che tale attività di sorveglianza e di verifica viene espletata a titolo meramente ricognitivo e non potrà in alcun modo sollevare T.E. dalla sua esclusiva responsabilità in ordine alla regolare esecuzione e stabilità delle opere.

ART. 8 – INTERFERENZE TECNOLOGICHE

Ove T.E. in fase di realizzazione delle opere, riscontri la necessità di riallocare impianti e/o sottoservizi interferenti sulla proprietà di Autostrade per l'Italia, ovvero posti in fascia di rispetto, potrà avvalersi di tutte le convenzioni in essere tra Autostrade per l'Italia e i relativi proprietari e/o gestori dei predetti impianti e/o sottoservizi, fermo restando a carico di T.E. stessa ogni eventuale onere previsto nelle stesse convenzioni a carico di Autostrade per l'Italia.

La posa di nuovi sottoservizi su sedime di proprietà di Autostrade per l'Italia ovvero su sedime stabilmente compenetrato nella gestione della autostrada A1 Milano – Napoli da parte di società enti gestori di servizi elettrici, telefonici, fognari e metaniferi nonché di qualsivoglia altro servizio, connessa e/o necessaria per la realizzazione delle opere, non potrà comunque avvenire

in mancanza dell'ottenimento da parte della Autostrade per l'Italia di specifiche ulteriori concessioni, subordinatamente alla preventiva approvazione del "Ministero", i cui canoni andranno a favore di Autostrade per l'Italia medesima.

Parimenti la posa in attraversamento di nuovi sottoservizi su sedime di proprietà di T.E. ovvero su sedime stabilmente compenetrato nella gestione della "Tangenziale" da parte di società enti gestori di servizi elettrici, telefonici, fognari e metaniferi nonché di qualsivoglia altro servizio, non potrà avvenire in mancanza dell'ottenimento di specifiche ulteriori concessioni i cui canoni andranno a favore di T.E. medesima.

T.E. e Autostrade per l'Italia provvederanno a segnalare formalmente gli obblighi anzidetti ai soggetti proprietari dei predetti servizi e/o sottoservizi.

La ricollocazione di tutti i cavi di telecomunicazione a fibre ottiche di proprietà TELECOM ITALIA S.p.A., Infracom S.p.A. ed Autostrade per l'Italia, posati longitudinalmente sulla sede autostradale e dei cavi coassiali a 7 bicoppie di proprietà di Autostrade per l'Italia, dovrà essere richiesta ad Autostrade per l'Italia, Infracom S.p.A. e TELECOM ITALIA S.p.A. per le rispettive quote di proprietà.

Per quanto riguarda le interferenze con le sopra citate reti di telecomunicazioni presenti sulla proprietà autostradale, resta convenuto che i relativi spostamenti dovranno essere effettuati garantendo la continuità di servizio delle stesse.

Saranno a carico di T.E. tutti gli oneri connessi direttamente ed indirettamente con lo spostamento di detti impianti che si riferiscono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo a:

- realizzazione opere e collegamenti provvisori;
- allacciamento delle opere provvisorie con le dorsali esistenti ed eventuali derivazioni;
- dismissione dei servizi dagli impianti da ricollocare;
- realizzazione delle nuove opere civili per la ricollocazione definitiva degli impianti;
- acquisizione e posa in opera delle polifore;
- acquisizione e posa in opera dei cavi;
- ripristino dei collegamenti con le opere originarie e relative derivazioni;
- dismissione dei collegamenti provvisori.

Resta comunque inteso che le lavorazioni di cui sopra, ove relative a cavi di proprietà totale o parziale di TELECOM ed Infracom S.p.A., verranno regolamentate con apposito Accordo direttamente tra T.E., Infracom S.p.A. e TELECOM, previo benestare di Autostrade per l'Italia sulle modalità e tempi di ricollocazione.

La realizzazione degli interventi di cui sopra avverrà a spese di T.E.

La ricollocazione di tutti i servizi posti in attraversamento della sede autostradale, necessaria in dipendenza dei lavori della "Tangenziale", dovrà avvenire previa stipula di apposito Atto fra proprietario e/o gestore del servizio ed Autostrade per l'Italia.

ART. 9-PROROGHE E TERMINE DEI LAVORI

La realizzazione delle opere interessanti la proprietà autostradale e sue pertinenze dovrà avvenire nei tempi concordati con Autostrade per l'Italia, ed illustrati negli allegati al presente atto.



[Handwritten signature]

Nel caso in cui per causa di forza maggiore adeguatamente documentata non fosse possibile rispettare il programma lavori già concordato, a richiesta di T.E., Autostrade per l'Italia stabilirà le prescrizioni e modalità per la concessione di un'adeguata proroga dei termini, previa sottoscrizione di apposito Verbale di proroga lavori, integrativo del Verbale di inizio lavori, fermo restando il pagamento da parte di TE dei canoni giornalieri per lucro cessante ed assistenza al traffico e sorveglianza dei lavori, in dipendenza dei lavori ancora da realizzare impattanti sulla sede autostradale.

Al termine dei lavori T.E. provvederà a consegnare ad Autostrade per l'Italia e al "Ministero" – Ufficio Territoriale di Bologna gli elaborati "as built (disegni come costruito)" e le relazioni specialistiche delle singole opere destinate ad essere ricomprese nel patrimonio di Autostrade per l'Italia stessa, sia su supporto cartaceo che su CD – ROM, adottando i seguenti standard: Autocad per elaborati grafici e Office per quelli descrittivi e il piano di manutenzione delle opere e delle sue parti con le azioni manutentive ordinarie e straordinarie da effettuare per le singole parti dell'opera in relazione alle specifiche caratteristiche delle opere stesse e del loro impiego presunto.

ART. 10 COLLAUDO E CONSEGNA DELLE OPERE

Ultimati i lavori relativi alle opere oggetto del presente atto, sarà effettuata una visita tra i funzionari di Autostrade per l'Italia, e di T.E. per constatare la conformità delle opere con il progetto esecutivo, nonché ai patti contenuti nel presente accordo.

In quella sede saranno consegnati ad Autostrade per l'Italia gli elaborati tecnici "AS BUILT", nonché il certificato di collaudo statico delle opere

destinate al patrimonio di Autostrade per l'Italia.

Gli esiti di tale constatazione di cui sopra saranno fatti risultare da apposito verbale.

Il verbale di constatazione della conformità delle opere con il progetto esecutivo – sottoscritto dai funzionari di Autostrade per l'Italia e di T.E., il certificato di collaudo statico delle opere destinate al patrimonio di Autostrade per l'Italia e gli elaborati tecnici "as built" dovranno essere inviati al "Ministero" – Ufficio Territoriale di Bologna.

Dopo aver esperito con esito favorevole la visita anzidetta, T.E. richiederà al "Ministero" di provvedere alla visita di ricognizione delle opere ai fini della sicurezza della circolazione, tramite funzionari espressamente delegati.

A tale visita di ricognizione parteciperanno funzionari tecnici di Autostrade per l'Italia, e di T.E.

A tal fine T.E. provvederà a comunicare ad Autostrade per l'Italia i tempi e le modalità di svolgimento della visita di ricognizione.

L'esito favorevole di tale visita di ricognizione sarà fatto risultare da un apposito verbale.

In caso di difetti e manchevolezze, riscontrati nel corso delle predette visite T.E. è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori di riparazione e di completamento che gli fossero prescritti. L'esecuzione di tali interventi risulterà propedeutica alla sottoscrizione dei verbali di cui sopra.

A seguito dell'esito favorevole della visita di ricognizione anzidetta sarà possibile l'apertura al traffico delle opere oggetto di convenzione.

Resta altresì convenuto ed inteso che in qualsiasi evenienza T.E. sarà la sola responsabile della stabilità e buona esecuzione delle opere oggetto della

presente convenzione, riconoscendo che la constatazione di cui sopra non conferisce alcuna responsabilità ad Autostrade per l'Italia e/o al "Ministero".

Le spese sostenute dal "Ministero" e da Autostrade per l'Italia per l'effettuazione delle visite di cui sopra saranno a carico di T.E.

T.E. è tenuta a trasmettere ad Autostrade per l'Italia il certificato di collaudo tecnico - amministrativo delle opere destinate al patrimonio di Autostrade per l'Italia che sarà emesso da una commissione composta da tecnici nominati da CAL S.p.A. di cui uno dovrà essere indicato dal "Ministero" su richiesta di CAL S.p.A. medesima.

ART. 11- OCCUPAZIONE E TRASFERIMENTO AREE

T.E. acquisirà a propria cura, spese e responsabilità tutte le aree necessarie alla realizzazione delle Opere oggetto della presente convenzione.

Le aree necessarie alla realizzazione delle Opere che saranno nella futura competenza gestionale e patrimoniale di Autostrade per l'Italia saranno acquisite da T.E. a sua cura, spese e responsabilità direttamente in testa ad Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia con la sottoscrizione della presente convenzione acconsente che T.E. intesti le suddette aree in capo ad Autostrade per l'Italia medesima.

T.E., al fine di garantire l'ampliamento autostradale previsto al precedente art. 4 intesterà o trasferirà direttamente a favore di Autostrade per l'Italia, altresì le aree necessarie al succitato ampliamento esterne alla sede autostradale esistente.

Autostrade per l'Italia metterà a disposizione di T.E. le aree di sua proprietà e

necessarie alla realizzazione delle Opere. L'elenco degli immobili e delle aree interessate al trasferimento è riportato negli allegati 9) e 10), come precisato al precedente art. 3.

Resta inteso che per l'occupazione temporanea di aree di proprietà autostradale e necessarie alla realizzazione delle opere in argomento, le parti concordano un indennizzo a corpo a favore di Autostrade per l'Italia pari a € 105.288,15+IVA se dovuta nei termini di legge, per tutto il periodo di durata dei lavori.

Il predetto indennizzo sarà corrisposto ad Autostrade per l'Italia dietro emissione di fattura prima dell'inizio dei lavori.

Le predette aree saranno riconsegnate da T.E. ad Autostrade per l'Italia al termine dei lavori con la sottoscrizione di apposito verbale.

Le suddette superfici di proprietà autostradale, sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle "Opere" di cui all'art. 2, della presente convenzione.

T.E. pertanto, non potrà utilizzare le superfici di che trattasi per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto.

Resta inteso che la modifica, da parte di T.E., dell'utilizzazione delle superfici in questione, comporterà l'automatica risoluzione del presente atto, con l'obbligo dell'immediata restituzione delle superfici concesse nel pristino stato.

Autostrade per l'Italia, s'impegna a trasferire, a titolo oneroso, con oneri a carico di T.E. le aree necessarie per la realizzazione delle opere di futura competenza gestionale e patrimoniale di T.E..

Nessun diritto avrà Autostrade per l'Italia di far transitare il proprio personale all'interno della recinzione stradale delle opere di T.E., salvo che per



necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori di costruzione e/o manutenzione e dietro espressa autorizzazione di T.E.. Parimenti nessun diritto avrà T.E. di far transitare il proprio personale all'interno della recinzione autostradale dell'A1, salvo che per necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori di costruzione e/o manutenzione e dietro espressa autorizzazione della Direzione 2° Tronco.

ART. 12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

T.E. si assume ogni responsabilità e tiene sollevata ed indenne Autostrade per l'Italia e/o il "Ministero" da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che venissero arrecati, a persone e/o a cose, nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti di cui alla presente Convenzione, per la gestione e manutenzione dei manufatti attraversanti l'autostrada A1 Milano Napoli ad eccezione di quelli di cui al punto 3 dell'art. 2, come pure a tenerla sollevata da ogni molestia, reclamo od azione che possano essere promosse da terzi in conseguenza dell'autorizzazione ai lavori.

Le opere di cui al punto 3 dell'art. 2 saranno gestite e mantenute dagli enti proprietari delle strade e saranno disciplinate con apposito atto.

T.E. solleva altresì Autostrade per l'Italia e/o il "Ministero" da qualsiasi responsabilità per danni, di qualunque natura, che possano derivare alle Opere ed alle persone dal regolare esercizio dell'autostrada e in presenza di una corretta manutenzione della stessa e dichiara di rinunciare sin d'ora a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo.

ART. 13 MANUTENZIONE DEI MANUFATTI

Autostrade per l'Italia e T.E. concordano ai fini delle proprie competenze

gestionali e manutentorie ordinarie e straordinarie il seguente assetto con riferimento alla planimetria in allegato 7 al presente atto.

Autostrade per l'Italia avrà la competenza gestionale, patrimoniale e manutentoria di tutte le aree evidenziate in giallo nella predetta planimetria T.E. avrà la competenza gestionale, patrimoniale e manutentoria di tutte le aree evidenziate in verde nella suddetta planimetria .

La suddetta suddivisione delle competenze si intende estesa a tutti gli immobili e impianti realizzati sulle stesse aree per l'esercizio autostradale, nonché a tutti i manufatti, a sostegno della propria sede autostradale, anche se realizzati sulla sede autostradale dell'altra contraente.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei rami di svincolo e delle opere d'arte, è assunta dalle contraenti, tenendo presente che le reciproche responsabilità e competenze manutentive iniziano dalle perpendicolari alle cuspidi con riferimento alle rispettive competenze così come riportato nell'allegato "7" di cui all'art.3 della presente Convenzione.

Gli oneri per eventuali urti alle cuspidi saranno di competenza della contraente che gestisce il tratto autostradale dal quale il veicolo proviene.

Ciascuna contraente provvederà agli interventi di manutenzione sul corpo autostradale e sulle opere complementari nell'ambito delle rispettive competenze e relative pertinenze, assumendosene, di conseguenza, tutte le relative responsabilità e oneri.

In particolare per le opere a verde relative alla suddetta planimetria allegata, ciascuna contraente procederà alla manutenzione - per quanto di rispettiva competenza - delle banchine, delle scarpate della propria sede viaria curando gli sfalci e le integrazioni di eventuali essenze arboree.

La sopraelencata suddivisione delle competenze, operante ai fini gestionali e d'esercizio, si intende estesa alla vigilanza, alla sicurezza e all'assistenza al traffico.

Graveranno su T.E. in qualità di "ente proprietario" delle Opere, ad eccezione dei cavalcavia indicati all'art. 2 punto 3, tutte le responsabilità e gli oneri previsti dall'art. 14 del Codice della Strada e pertanto le manutenzioni ordinarie e straordinarie connesse sia con l'esercizio che con il mantenimento delle opere oggetto del presente atto.

I cavalcavia indicati al punto 3 dell'art 2 della presente Convenzione sono realizzate da TE sono in sostituzione dei cavalcavia esistenti pertanto Autostrade per l'Italia sottoscriverà con gli enti proprietari dei cavalcavia esistenti una convenzione per la regolamentazione della gestione e manutenzione degli stessi.

T.E. provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla gestione del traffico transitante sui viadotti di cui al punto 4 dell'art.2, alla sua completa e accurata manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare per quanto riguarda la pavimentazione, i giunti, le barriere di sicurezza, la segnaletica stradale, la pulizia e lo sfalcio delle erbe infestanti, le fondazioni, le pile e le spalle, gli apparecchi di appoggio ed l'impalcato, incluse le reti a protezione dell'area sottostante, le rampe di accesso all'opera di scavalco e sue pertinenze.

T.E. curerà a proprie spese e responsabilità la manutenzione ordinaria e straordinaria della barriera acustica che sarà realizzata da Autostrade per l'Italia lungo il tracciato della rampa in entrata dalla Teem in direzione Milano Sud di proprietà di T.E. sollevando pertanto Autostrade per l'Italia e/o il Ministero da ogni reclamo e/o azione di terzi che potesse derivare dalla

succitata manutenzione.

T.E. nelle predette operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria si coordinerà con Autostrade per l'Italia e per essa con la Direzione 2° Tronco di Milano.

Autostrade per l'Italia avrà il diritto di far interrompere temporaneamente il traffico stradale, previo avviso scritto alla T.E. da comunicarsi, in via normale, con almeno quindici giorni di anticipo al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza in corrispondenza dei cavalcavia, quando, a suo giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere interferenti o per qualsivoglia altra esigenza connessa all'esercizio autostradale.

T.E. garantirà al personale ed ai mezzi di Autostrade per l'Italia, ovvero a Ditta o persona dalla stessa incaricata, l'accesso alle opere per consentire qualsiasi eventuale operazione di sorveglianza delle opere autostradale ed annesse pertinenze.

Per lo svolgimento dell'attività manutentoria di competenza che comporti occupazione di sede autostradale e/o interruzione del traffico ivi transitante, T.E. dovrà coordinarsi con Autostrade per l'Italia, e per essa con la Direzione 2° Tronco, previo avviso scritto che dovrà esserle comunicato almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni manutentive, ed attenersi alle prescrizioni che la stessa potrà impartire riguardo alle modalità esecutive dei lavori.

Autostrade per l'Italia potrà, altresì, richiedere che i lavori di manutenzione cui è tenuta T.E. benché non comportino occupazione di sede autostradale e/o interruzione del traffico ivi transitante siano comunque eseguiti sotto la



sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni a tutela delle proprietà e del traffico autostradali.

T.E. si obbliga a non apportare con i lavori di riparazione e manutenzione alcuna modifica alle caratteristiche delle opere qui considerate, rispetto a quanto risulta dagli elaborati tecnici di progetto esecutivo.

ART. 14 OPERAZIONI INVERNALI

Per una più proficua operatività, le operazioni di manutenzione invernali, verranno svolte da ciascuna parte con riferimento alle competenze evidenziate nella planimetria allegata sub " 8".

Ciascuna contraente dovrà gestire i tratti di propria competenza, come sopra definiti, assumendosene tutte le responsabilità e relativi costi.

Resta inteso che ai mezzi sociali e a quelli di terzi autorizzati da ciascuna delle contraenti ad eseguire le operazioni invernali, allo scopo di evitare la conversione a 'U', è consentito proseguire nell'ambito dell'autostrada interconnessa fino al primo svincolo di uscita, salvo l'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni che ciascuna contraente si impegna a rilasciare a richiesta della contraente interessata.

Analoga procedura dovrà essere adottata per tutti i mezzi autorizzati ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti autostradali di competenza.

ART. 15 CONVENZIONI CON ALTRE CONCESSIONARIE

In considerazione del futuro assetto autostradale interconnesso T.E. s'impegna ad accettare le condizioni e clausole oggetto della convenzione generale stipulata tra Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. (ora Autostrade per l'Italia) e le società concessionarie di tratte autostradali

all'epoca interconnesse, con la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo.

ART. 16 PRESIDI INFORMATIVI

Autostrade per l'Italia e T.E. e per esse le Sale Radio competenti territorialmente, si aggiorneranno reciprocamente sugli eventi verificatisi sulle autostrade di competenza. A tal riguardo le parti convengono che tali informazioni potranno essere utilizzate anche per informare l'utenza attraverso i rispettivi impianti a messaggio variabile presso le stazioni e in itinere.

ART. 17 CANONI

T.E. s'impegna con il presente atto a corrispondere ad Autostrade per l'Italia- mediante accordi e secondo le tempistiche stabilite con la competente Direzione di Tronco di Milano nonchè dietro emissione di apposite fatture secondo le modalità rappresentate al successivo comma 4) del presente articolo- le somme, soggette ad eventuale conguaglio finale al termine dei lavori, dovute in base al "Cronoprogramma lavori" di cui al precedente art. 3", a fronte:

- di eventuale attività di **sorveglianza lavori e assistenza al traffico**, forfetariamente determinato, per **ogni giorno** di ingombro della sede viaria;
- per ogni, eventuale, **chiusura notturna totale** della sede autostradale dalle ore 22,00 alle ore 6,00;
- per ogni eventuale limitazione parziale della sede autostradale.

Le suddette somme saranno determinate sulla base dei seguenti importi:

- € 500,00+IVA/giorno (Euro cinquecento/00), per sorveglianza lavori; -

- € 2.500,00+IVA/giorno, (Euro duemilacinquecento/00) per l'assistenza al traffico per qualsiasi tipo di turbative generate dai lavori sulla autostrada A1 Milano - Napoli, da applicarsi coerentemente alle comunicazioni intercorrenti tra le Parti;
- € 189,81+IVA/giorno (Euro centoottantanove/81) per ogni chiusura notturna totale(dalle ore 22,00 alle ore 6,00) della carreggiata sud dell'autostrada A1;
- € 162,88+IVA/giorno (Euro centosessantadue/88) per ogni chiusura notturna totale(dalle ore 22,00 alle ore 6,00) della carreggiata nord dell'autostrada A1;

Tali importi dovranno essere corrisposti prima dell'apertura al traffico delle opere oggetto della presente Convenzione e verranno corrisposti annualmente a consuntivo sulla base degli effettivi interventi eseguiti.

A seguito del superamento del numero di giorni previsti dal summenzionato "Cronoprogramma lavori" dovrà essere corrisposta a titolo di penale, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura, a favore di Autostrade per l'Italia da parte di T.E. la cifra di € 1.000,00 (mille) + IVA per ogni giorno in più.

Ai fini del calcolo di detti oneri non saranno computati i giorni occorrenti per il rispetto delle prescrizioni dettate da Autostrade per l'Italia o dal "Ministero" in corso d'opera.

Le operazioni necessarie alle limitazioni al traffico dovranno essere autorizzate e concordate con Autostrade per l'Italia e per essa con la competente Direzione 2° Tronco.

Inoltre, tutte le spese ulteriori per lavori, forniture di materiale e prestazioni di

personale che a motivato giudizio di Autostrade per l'Italia dovessero rendersi necessari per garantire la continuità e la sicurezza della circolazione autostradale, durante e a causa dell'esecuzione dei lavori in parola, saranno a carico T.E. che dovranno provvedere a propria cura e spese nei termini fissati da Autostrade per l'Italia.

In caso di inadempienza, Autostrade per l'Italia si riserva di intervenire direttamente addebitando a T.E. le spese con l'aumento del 10% per quota spese generali + I.V.A.

Inoltre, T.E. verserà a favore di Autostrade per l'Italia le seguenti somme:

- € 5.778,00+ IVA (Euro cinquemila settecentosettantaotto/00) per istruttoria pratica
- € 132.062,70+ IVA (Euro centotrentaduemilasessantadue/70) per canone una tantum per le opere in attraversamento autostradale che rimarranno nelle competenze patrimoniali e gestionali di TE pari al canone annuo di € 6.993,00 (Euro seimila novecentonovantatre/00) + IVA capitalizzato fino al 2038 termine di scadenza della Convenzione unica di cui alla premessa n. 1);

I canoni di succitati saranno liquidati da T.E. ad Autostrade per l'Italia, successivamente all'efficacia del presente atto di cui al successivo art. 20, entro 90 gg. dall'emissione della relativa fattura e comunque prima dell'inizio di qualsiasi attività lavorativa sulla sede autostradale ed in corrispondenza della medesima.

ART. 18 GARANZIE

A garanzia degli impegni oggetto della presente convenzione relativi all'esecuzione dei lavori, T.E. prima dell'inizio degli stessi, dovrà porre in



essere una fidejussione bancaria, rilasciata da primaria istituto, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore di Autostrade per l'Italia per un importo pari a € 2.500.000,00 (Euro duemilioni cinquecentomila/00), ed il cui testo dovrà corrispondere al modello fornito dalla Autostrade per l'Italia medesima.

La documentazione attestante il rilascio della fidejussione dovrà essere presentata in originale da T.E. alla Direzione di Tronco competente che, trascorsi 180 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di constatazione dell'avvenuta esecuzione delle opere, previo esito favorevole del collaudo tecnico – amministrativo, dietro richiesta di T.E., procederà alla relativa estinzione.

ART. 19 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA

I consumi degli impianti di illuminazione presenti sulle rampe di svincolo (denominate WBS_RI0Q2 tratto D/ WBS_RI0Q2 tratto A/WBS_RI0Q2 tratto C/ WBS_RI0Q2 tratto B) e sulle relative corsie di decelerazione e accelerazione sono a carico di T.E.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione presenti sulle sopracitate rampe è a cura, spese e responsabilità di T.E., mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione presenti nelle corsie di decelerazione e accelerazione è a carico di Autostrade per l'Italia.

ART. 20 EFFICACIA

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'approvazione del "Ministero" concedente di Autostrade per l'Italia.

La presente Convenzione avrà durata pari alla convenzione unica di cui al

punto 1. delle premesse ossia fino al 31.12.2038.

ART. 21 INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l'Italia da EsseDiEsse S.p.A., nominata Responsabile del Trattamento.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto D. Lgs.. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

ART.22 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia connessa alla validità, interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 23 SPESE DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese di registrazione, bollo, e comunque fiscali, relative alla presente convenzione e agli atti conseguenti sono a carico di T.E.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2° del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e sosterà l'imposta di registro, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lettera b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

ART. 24 REFERENTI

Per quanto concerne gli aspetti tecnici della presente Convenzione le Parti quivi costituite si relazioneranno con:

Autostrade per l'Italia: Direzione 2° Tronco – Milano;

T.E.: Arch. Luciano Minotti – minotti@tangenziale.esterna.it

Per ciò che riguarda gli aspetti amministrativi le suindicate parti si relazioneranno con:


Autostrade per l'Italia: Direzione 2° Tronco – Milano;

T.E.: Arch. Luciano Minotti – minotti@tangenziale.esterna.it

Fatto, letto e sottoscritto in n. 4 originali.

Roma li 08/08/2014

per "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A."



per "TANGENZIALE ESTERNA S.P.A."

